

## **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO Dell'I.I.S. Bragaglia di Frosinone**

### **Sezione - Prevenzione e contrasto al "Bullismo e Cyberbullismo"**

Da considerare come parte integrante e sostanziale del Regolamento d'Istituto

#### ***Premessa***

Tutti gli studenti e tutte le studentesse hanno il diritto ad un sicuro ed armonico ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare le "diversità" di cultura e di personalità.

Ogni membro della comunità scolastica si impegna con le famiglie, a creare un clima collaborativo e sereno, favorendo un comportamento corretto in ogni situazione, anche on line, usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Art. 1 comma 7 della legge n. 107/2015,
- Legge n.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

#### ***Definizione:***

Il bullismo si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima", e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Il cyberbullismo (definizione giuridica fornita dalla L71/2017) è "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,

*realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo* (Art.1) e indica *misure di carattere preventivo ed educativo* nei confronti dei minori sia nella posizione di vittima che in quella di responsabile della condotta illecita, da attuare in ambito scolastico e non solo.

Considerando il dilagare del fenomeno, la gravità dei fatti, la tempestiva e l'immediata diffusione con cui le vittime possono vedere la propria reputazione, la propria dignità, danneggiata in una comunità senza confini, questa amministrazione scolastica, nel rispetto dello spirito della normativa vigente, intende adottare, nei confronti dello studente che ha commesso atti di bullismo o cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

### **Figure coinvolte**

#### **DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

#### **REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO :**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

#### **COLLEGIO DOCENTI:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### **CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### **DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

#### COLLABORATORI SCOLASTICI :

Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente per il bullismo e cyber bullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

#### I GENITORI :

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

conoscono il codice di comportamento dello studente;

conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### GLI ALUNNI:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, che inviano.

non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

#### **Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio:**

##### **Azioni:**

- informazione del Consiglio di classe da parte di chi è venuto a conoscenza dell'episodio.
- Coinvolgimento del Dirigente scolastico, genitori, alunni interessati, referenti sul bullismo o cyberbullismo e dei docenti che si occupano dello sportello di ascolto.
- Convocazione Consiglio straordinario.

#### **Nuovi strumenti di prevenzione e tutela introdotti dalla Legge n. 71/2017**

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la **richiesta di oscuramento**, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall' esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

✓ al titolare del trattamento ✓ al gestore del sito internet ✓ al gestore del social media

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l'interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

L'**ammonimento** è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.

E' possibile ricorrere all'ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minore.

La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

## **Sanzioni disciplinari**

I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurino come bullismo o cyberbullismo si collocano tra le infrazioni gravi e conseguentemente sanzionate sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

In particolare quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, attraverso l'attivazione di percorsi educativi ad hoc, di recupero, con attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio di altri studenti e della comunità scolastica in generale.

Vengono considerate deplorable e come tali sanzionabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo o del cyberbullo.

Questa istituzione scolastica, da sempre impegnata su questo fronte, "promuovere, nell'ambito della propria autonomia, il rispetto tra pari, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi". attivando azioni ed attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità anche avvalendosi del prezioso contributo del gruppo "Insieme si può"- educazione tra pari e degli operatori dello Sportello d'Ascolto dell'Istituto.

Si integra il Regolamento di Disciplina dell'Istituto alla voce: Infrazioni disciplinari e sanzioni – inserendo il punto 4 bis, come segue:

**“4 bis del Regolamento di Disciplina:** Gli studenti autori di atti di bullismo e di cyberbullismo (*ex art. 1, legge n. 71/2017*), incorrono in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, sono tanto più incisive quanto più grave è il fatto commesso. In proporzione alla gravità della condotta, possono essere sanzionati anche gli alunni sostenitori del bullo che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo o del cyberbullo.

I provvedimenti disciplinari rivestono quindi carattere educativo e natura riparatoria-risarcitoria; sono finalizzati ad ingenerare e/o accrescere il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro.”

## **Fattispecie sanzionatorie disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo:**

- Prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

- Accogliere gli studenti in visita all'Istituto in occasione delle giornate "open day".
- Affiancare i collaboratori scolastici nella pulizia delle aule delle classi che escono alle ore 12:55.
- Provvedere alla pulizia del cortile esterno all'edificio scolastico.
- Provvedere a operazioni di piccole manutenzioni.
- Affiancare il docente referente nelle attività della Biblioteca d'Istituto
- Affiancare il personale A.T.A. nelle attività di segreteria provvedendo al riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole.
- Frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista.

Per i fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curriculum personale, quali:

- l'allontanamento dalla comunità scolastica
- l'esclusione dallo scrutinio finale
- la non ammissione all'esame di Stato.

Si prevede l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica di riferimento, tenendo considerazione delle caratteristiche personali del "bullo" e delle circostanze che fanno da corollario al cyberattacco.

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato.

Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente regolamento.